



COMUNE di BRENO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 34 DEL 29/12/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2021

L'anno **2020**, addì **ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **20:00**, nella **sala della adunanze**.

Previa notifica degli inviti personali e con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Intervennero i Signori:

		Presenti / Assenti				Presenti / Assenti	
PANTEGHINI ALESSANDRO		X		BONTEMPI ELISABETTA		X	
VIELMI LUCA SAMUELE		X		ONGARO EMANUELE		X	
SALVETTI LUCA		X		PEZZUCCHI GIAMPIERO			X
				ALFREDO			
MOSCARDI FRANCESCO		X		DO' VITTORIO			X
CARATTI ROBERTO		X		PUTELLI FABRIZIO			X
				BORTOLO			
PEDERSOLI MARIO		X		DOMENIGHINI			X
VITTORIO				GIANFRANCO			
VIELMI LUCIANO		X					

Assiste Il Segretario Generale dott. Marino Bernardi.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sindaco **Rag. Alessandro Panteghini** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si apre la discussione:

Punto n. 6 all'o.d.g.: "Imposta Municipale Propria - IMU - Conferma aliquote anno 2021".

PANTEGHINI – Sindaco

Durante l'anno avevamo già analizzato l'argomento in quanto il legislatore ci aveva dato la possibilità di introdurre una serie di tassazioni che il Comune di Breno aveva rifiutato di applicare, pertanto quest'anno a fine anno andiamo a riassumerle tutte in una delibera e senza andare ad aumentare alcunché.

In sostanza cos'è che abbiamo deliberato? Voi calcolate che l'abitazione principale, quella classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, avrebbe un'aliquota base del 5 per mille, ma il Comune di Breno applicava e applicherà sempre il 4 per mille.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, quelli che possiamo dire essere finalizzati all'attività dei nostri agricoltori, non avevamo introdotto la tassazione che ci aveva permesso il legislatore di mettere e quindi continuiamo a mantenerli esenti.

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, i famosi beni merci, che tante volte le società immobiliari costruttrici hanno in portafoglio, anche in questo caso avevamo la possibilità di introdurre la tassazione e invece non l'abbiamo introdotta, quindi saranno ancora esenti.

Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota base è dell'8,60, però calcolate che il 7,60 lo prende lo Stato e il Comune di Breno applica il 9,60 e continuerà ad applicare il 9,60 per mille.

Per i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti, l'aliquota base è dell'8,60 per mille e il Comune di Breno applica il 9,60, quindi ben al di sotto del massimo previsto.

Potevamo introdurre anche la tassazione sui terreni agricoli, ma non l'abbiamo introdotta pertanto i terreni agricoli nel Comune di Breno continueranno ad essere esenti.

Per le aree fabbricabili, se vi ricordate, avevamo la possibilità di introdurre anche l'aliquota TASI e portare quindi l'area fabbricabile a una tassazione dell'1,14 per cento, invece il Comune di Breno applica sempre la tassazione del 9,60 per mille.

In sostanza non abbiamo introdotto nessuna delle tassazioni che ci concedeva lo Stato di poter fare e abbiamo continuato a mantenere le tassazioni che sono ormai storicizzate.

Quindi metterei in votazione anche questo punto all'ordine del giorno che è: "Imposta Municipale propria - IMU - Conferma aliquote anno 2021". Voti favorevoli? Contrari non ce ne sono. Astenuti non ce ne sono.

Come suggerisce il Segretario, votiamo anche l'immediata esecutività. Voti favorevoli? Contrari non ce ne sono e quindi è passata con i voti della maggioranza anche l'immediata esecutività.

Al termine del dibattito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- l'art.52 D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentatosi applicano le disposizioni di leggi vigenti";

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 14/07/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

- aliquota 4,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- esenzione per i fabbricati merce;
- esenzione per i fabbricati rurali strumentali;
- aliquota 9,60 per mille per i fabbricati di categoria D;
- aliquota 9,60 per mille per gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso;
- aliquota 9,60 per mille per le aree fabbricabili;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo

0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: ESENTI;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: ESENTI;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,60 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,60 per mille;
- 6) terreni agricoli: ESENTI;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge da n° 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- A) Di confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:
- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
 - 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: ESENTI;
 - 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: ESENTI;
 - 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,60 per mille;
 - 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,60 per mille;
 - 6) terreni agricoli: ESENTI;
 - 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille.
- B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
- C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- D) di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co.4 del D. lgs. n. 267/2000 con unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge da n° 9 consiglieri presenti e votanti.

Il Sindaco
F.to Rag. Alessandro Panteghini

Il Segretario Generale
F.to dott. Marino Bernardi

Sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito internet del Comune di Breno per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Lì, _____

Il Segretario Generale
F.to dott. Marino Bernardi

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Lì, _____

Il Segretario Generale
dott. Marino Bernardi

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Breno,

Il Segretario Generale
dott. Marino Bernardi